

REGOLAMENTO (CE) N. 1300/94 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1994

recante settima modifica del regolamento (CE) n. 3337/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in una regione di produzione del Belgio, con il regolamento (CE) n. 3337/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1005/94⁽⁴⁾, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro;

considerando che è necessario adattare il prezzo di acquisto all'attuale situazione del mercato, tenendo conto dell'aumento dei prezzi di mercato a partire dal 23 maggio 1994;

considerando che, a seguito della comparsa di nuovi casi di peste suina classica, alla fine dell'aprile 1994 le autorità del Belgio hanno esteso ad una nuova zona le restrizioni veterinarie e commerciali; che è necessario estendere il regime di acquisto previsto dal regolamento (CE) n. 3337/93 agli animali provenienti da tale zona, a decorrere dal 23 maggio 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3337/93 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 4 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, l'importo di « 110 ECU » è sostituito da « 117 ECU » e l'importo di « 94 ECU » è sostituito da « 99 ECU »,
- b) al paragrafo 2, l'importo di « 36 ECU » è sostituito da « 42 ECU » e l'importo di « 31 ECU » è sostituito da « 36 ECU »,
- c) al paragrafo 3, l'importo di « 29 ECU » è sostituito da « 34 ECU » e l'importo di « 25 ECU » è sostituito da « 29 ECU »;

2. L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 23 maggio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 299 del 4. 12. 1993, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1994, pag. 81.